



sabato 13 settembre 2014

Unit linked, restituzione «ampia»

Anche i premi delle polizze Vita unit linked possono essere incamerati dal curatore fallimentare (e non dal soggetto fallito) in quanto non sono strumenti assicurativi ma veri e propri prodotti finanziari. È quanto si evince dalla decisione del Tribunale di Rimini il quale ha inoltre stabilito (ordinanza del giudice Benedetta Vitolo del 3 aprile scorso ma resa nota di recente) che anche le polizze Vita stipulate prima dell'entrata in vigore della legge 262 del 2005 (quella sulle «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari») e aventi una forte componente finanziaria (unit linked) devono rispettare il Testo unico della finanza (Tuf).

la vicenda

Il titolare di un hotel ha stipulato nel 2004 una polizza Vita con contenuto finanziario, nel senso che i premi pagati venivano investiti in un fondo denominato «Sviluppo Duemila» della compagnia assicurativa Genertellife (gruppo Generali). Successivamente al fallimento dell'imprenditore individuale esercente attività alberghiera, il curatore dottor Ugo Morganti (assistito dall'avvocato Giovanni Cedrini di Rimini, dello studio legale Cedrini & Zamagni - Axiis) ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa in quanto aveva riscontrato un controvalore notevolmente inferiore ai premi versati. L'obiettivo era quello di ottenere principalmente la nullità del contratto e la restituzione dei premi versati pari a 20mila euro.

l'ordinanza

Il tribunale emiliano ha dato ragione al "fallimento" stabilendo che anche le polizze Vita stipulate prima della legge 262 del 2005 (la quale ha definitivamente sottoposto queste polizze al Testo unico della finanza) e la cui componente finanziaria vacua ad alterare la loro natura assicurativa, sono sottoposte al Tuf e in particolare all'articolo 23 che pone l'obbligo di stipulare un accordo quadro in forma scritta a pena di nullità delle singole operazioni. Sulla base di questo principio, il Tribunale di Rimini dopo aver accertato la mancanza dell'accordo quadro, ha dichiarato la nullità della polizza e ha condannato la compagnia assicurativa Genertellife a restituire tutti i premi pagati.

la caratteristica

Un aspetto peculiare del provvedimento è collegato al fatto che il Tribunale di Rimini ha obbligato la compagnia a restituire i premi non già all'assicurato, fallito in proprio, bensì al curatore del fallimento, derogando così alle norme che prevedono che le polizze Vita non possano essere sottoposte ad azione esecutiva e cautelare, in quanto non sono prodotti assicurativi ma veri e propri prodotti finanziari.

così genertellife

«In merito all'ordinanza del Tribunale di Rimini – fanno sapere dal gruppo Generali –, abbiamo fatto ricorso alla Corte d'Appello e confidiamo nella più ampia disamina da parte della Corte per un pieno accoglimento della ricostruzione legale espressa dalla nostra compagnia di assicurazione».- M.Fri.

marcello.frisone@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

